

sul diritto a sapere

VINCENZO VITA 1 Freedom of Information Act (Foia) continua a essere in Italia oggetto di polemiche, piuttosto che una pratica reale. Infatti, mentre nelle culture anglosassoni (negli Stati Uniti la norma fu introdotta nel 1966) è acquisita da

blici, nella terra dei giuristi il pasticcio è notevole.

Ne è prova la vicenda del

tempo l'opportunità per i cit-

tadini di accedere agli atti pub-

regolamento prodotto dalla giunta di Roma sull'argomento, ora al vaglio dei municipi e presto sottoposto all'assem-

La polemica è scoppiata -con tanto di doveroso intervento della federazione della stampa-perché nel testo un articolo (il n. 39) è scritto in modo piuttosto maldestro, dando ragione a chi sospetta che la discrezionalità prevista per il rilascio dei materiali richiesti dai cronisti si possa risolvere in un bavaglio della

libera informazione. Come pure sembrano opinabili altri aspetti.

L'assessora competente Flavia Marzano, brava e stimata esperta dei settori dell'innovazione, si è incontrata con il sindacato e sta cercando di smussare la controversia. Anzi. Secondo la linea di difesa dell'amministrazione si tratta di un atto dovuto.

È l'adesione necessaria, si sostiene, alla circolare recentemente varata dalla ministra della funzione pubblica Madia, che interpreta il decreto legislativo del maggio 2016 (figlio della legge n.124 del 2015), entrato in vigore alla fine dell'anno.

l'accesso civico modificando

la normativa-madre del 1990,

lan.241.

Le linee guida emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione hanno a loro volta interpretato il decreto. Senza dimenticare che il medesimo decreto n.97 esplicava il d.lgs.

33/2013, volto a disciplinare

Insomma, un bel ginepraio, che dà sì alla giunta Raggi le attenuanti generiche ma non l'assoluzione.

Quando si toccano i diritti a conoscere, a informare e a essere informati servono attenzione e cautela. La buona fede dell'assessora Marzano, che si evince dalle dichiarazioni rilasciate e dalla richiesta di un immediato incontro con la Fnsi, avvenuto ieri senza esito unitario, non basta.

回域機

Il regolamento, con i suoi articoli e commi sbagliati o discutibili, va rivisto profondamente. A cominciare dall'incriminato articolo 39, comma 2. Figlio, però, dell'articolo 8 comma 1 della circolare Madia, cui si deve l'origine

del caso. Spetta, dunque, innanzitutto al ministero com-

trisa. Tra l'altro, la polemica

di questi giorni può essere un

utile campanello d'allarme. Si

rimetta mano alla normativa

generale e si tolgano eventua-

li alibi a chi ha inconfessabili

È lecito attendersi un chiari-

mento. Per l'intanto è saluta-

re che il testo romano venga

riscritto, visto che la critica e i

spiriti censori.

le. Del resto, con l'articolo 21 petente provvedere a una modella Costituzione non si deve difica in tempi brevi, proprio scherzare mai, essendo sulla per evitare che il caso romano libertà di espressione costruidivenga l'inizio di una frana. to l'edificio democratico. Sarebbe un vero paradosso: in Certamente, l'articolato nome del Foia si incrementeattualmente in vigore a Roma rebbe la vecchia e mortificanrisale al 2003 e non è granché. te «strategia del segreto» di Tuttavia, all'epoca ancora cui l'Italia è storicamente innon erano entrate in vigore

西田石

del Foia.

dubbi sono stati corali.

Chiara la posizione sindaca-

Ora non ci sono scusanti. Perché non redigere – nazionalmente-un testo breve e

leggi o disposizioni evocatrici

chiaro, un reale testo unico? Roma, non fa' la stupida stasera e, per citare il grande Gigi Proietti, «damme retta lassa perde»